

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-274	del 19/04/2010
Oggetto	Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Affidamento in economia della fornitura di Licenze software Microsoft (CAL e Remote Desktop Users) tramite acquisto sul mercato elettronico reso disponibile da CONSIP. Importo complessivo Euro 70.335,00 + IVA 20% pari ad Euro 84.402,00.	
Proposta	n. PDTD-2010-275 del 13/04/2010	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Galliani Gianfranca	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Galliani Gianfranca	
Responsabile del procedimento	Galliani Gianfranca	

Questo giorno diciannove aprile 2010, presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Dir. del nodo Servizio Sistemi Informativi, Dott. Galliani Gianfranca, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Affidamento in economia della fornitura di Licenze software Microsoft (CAL e Remote Desktop Users) tramite acquisto sul mercato elettronico reso disponibile da CONSIP. Importo complessivo Euro 70.335,00 + IVA 20% pari ad Euro 84.402,00.

VISTO:

- la D.D.G. n. 96 del 2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010;

- la D.D.G. n. 97 del 2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2010;

- la DDG n. 19 del 12/02/2010 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2010 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;

- la D.D.G. n. 87 del 17/11/2009 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n.28;

PREMESSO CHE:

- sulla base delle necessità emerse e segnalate da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa, è stata manifestata, con distinte richieste inviate all'Area Acquisizione Beni e Servizi in data 09/03/2010, l'esigenza di procedere all'espletamento di indagine di mercato per aggiudicare le forniture di:

- "N. 1.700 Licenze sw Windows Server Cal 2008 OLP NL GOVT User Cal – (codice R18-02784)" , per un valore presunto pari ad Euro 36.000,00 Iva esclusa;

- "N. 600 Licenze sw WinRmtDsktpSrvcsCAL2008R2 OLP NL Gov DvcCAL - (codice 6VC-01221)" , per un valore presunto pari ad Euro 36.000,00;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, così come modificato con D.D.G. n. 87 del 17.11.2009, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento delle forniture dei suddetti articoli, secondo le risultanze di specifiche indagini di mercato, anche tramite il mercato elettronico realizzato dal Ministero dell'Economia avvalendosi di Consip s.p.a. ovvero quello realizzato dall'Agenzia regionale Intercent-ER;

CONSIDERATO:

- che, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., su richiesta del Servizio Sistemi Informativi sono state espletate dall'Area Acquisizione Beni e Servizi specifiche indagini di mercato, attraverso Richiesta di Offerta (RDO);

- che, come consentito dalla regolamentazione specifica del Mercato Elettronico e tenuto conto dell'elevato importo previsto per la forniture in questione, si sono potute allegare alla richiesta le condizioni particolari stabilite a riguardo dal Servizio Sistemi Informativi di Arpa (contenenti precisazioni e dettaglio circa l'oggetto, le modalità e i termini di esecuzione delle forniture di "Licenze software Microsoft CAL" e "Licenze software Microsoft Remote Desktop Users", allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

PRESO ATTO:

- che sulla base dell'indagine condotta sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., si è rinvenuta la disponibilità delle 1.700 Licenze software Microsoft CAL 2008 OLP NL richieste con codice articolo R18-02784;

- che in relazione alla suddetta RDO, come da documentazione agli atti dell'Area Acquisizione beni e servizi, sono pervenute entro il termine stabilito n. 3 offerte, fra cui è risultata al prezzo più basso l'offerta della ditta Infolab S.r.l., per un importo unitario di Euro 20,73 + IVA 20%, pari ad un importo complessivo pari ad Euro 35.241,00 + IVA;

PRESO ATTO INOLTRE:

- che sulla base dell'indagine condotta sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., si è rinvenuta la disponibilità delle 600 licenze sw WinRmtDsktpSrvcsCAL2008R2 con codice articolo produttore 6VC-01221;

- che in relazione alla suddetta RDO, come da documentazione agli atti dell'Area Acquisizione beni e servizi, sono pervenute entro il termine stabilito da Arpa n. 3 offerte, fra cui è risultata al prezzo più basso l'offerta della ditta Cdc Point S.p.a. per un importo unitario di Euro 58,49 + IVA 20%, pari ad un importo complessivo di Euro 35.094,00 + IVA;

RITENUTO:

- come tali offerte siano congrue e conformi alle richieste di Arpa - Servizio Sistemi Informativi;

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della fornitura delle licenze sw Windows Server CAL 2008 OLP NL alla ditta Infolab S.r.l. per un importo totale pari ad Euro 35.241,00 + IVA;

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della fornitura delle licenze sw WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008R2 alla ditta CDC Point S.p.a. per un importo totale pari ad Euro 35.094,00 + IVA;

- di disporre la consegna delle licenze fornitura in Via Malvasia 6/A - Bologna, previo accordo con il referente Franco Screpanti;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99 del 21 Dicembre 2009 in tema di programmazione finanziaria 2010;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi , Dott.ssa Gianfranca Galliani , la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/09, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott.ssa Gianfranca Galliani;

- del parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare in economia, mediante accesso al marketplace reso disponibile da Consip s.p.a. ai sensi del D.P.R. 101/2002, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Infolab S.r.l. la fornitura avente ad oggetto n. 1700 Licenze sw Windows Server CAL 2008 OLP NL GOVT User CAL per l'importo complessivo di Euro 35.241,00 + IVA 20% per un totale di Euro 42.289,20.

2. di affidare in economia, mediante accesso al marketplace reso disponibile da Consip s.p.a. ai sensi del D.P.R. 101/2002, per i motivi in premessa esposti, alla ditta CDC Point S.p.A. la fornitura avente ad oggetto n. 600 Licenze sw WinRmtDsktpSrvcsCAL2008R2 OLP per l'importo complessivo di Euro 35.094,00 + IVA 20% per un totale di Euro 42.112,80.

3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 70.335,00 + IVA 20% per un totale di Euro 84.402,00 avente natura di investimenti informatici, è di carattere pluriennale, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2010 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilita' del Servizio Sistemi Informativi.

4. di dare atto che, ai sensi del regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA per le forniture di cui al presente atto é il responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Bortolotti;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dr.ssa Gianfranca Galliani)

Disciplinare Tecnico- Schema di offerta economica
Acquisizione licenze software Microsoft CAL (client access license) e servizio di
supporto della durata di 12 mesi .
Importo presunto €. 36.000.000,00 IVA esclusa

Q.tà	Codice	Descrizione
1.700	R18-02784	WINDOWS SERVER CAL 2008 OLP NL GOVT User CAL

La fornitura deve comprendere le condizioni standard di garanzia e aggiornamento previste dal produttore che dovranno essere esplicitate.

ARPA è un Ente Pubblico e pertanto si richiede vengano applicati i listini prezzi e-gov.
Le licenze vanno consegnate al massimo entro 30 giorni solari dall'ordine.

DESTINAZIONE

La destinazione delle licenze e degli gli aggiornamenti , nel corso della manutenzione, va effettuata a Bologna, Via Malvasia 6/a (riferimento per consegna Francesco Filippini 051 6223911- ffilippini@arpa.emr.it)

Data _____

Timbro e firma dell'impresa

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 6

PREMESSA

Descrizione dell'assetto e del contesto tecnologico di riferimento

ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna è un'Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.1 comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. E' stata costituita con L.R. n. 44/95 ed è operativa dal maggio del 1996 con compiti quali i controlli ambientali, l'analisi e l'elaborazione dei dati ambientali, il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali, la ricerca applicata finalizzata ad individuare soluzioni tecnologicamente innovative ai problemi ambientali.

La forma organizzativa di ARPA è quella di una struttura a rete, con una Direzione Generale che funge da nodo integratore e di supporto e una organizzazione per nodi territoriali o tematici (le nove Sezioni Provinciali e le due Strutture Tematiche Servizio Idro Meteorologico e Climatologico e Struttura Oceanografica Daphne) che prevede lo sviluppo di specializzazioni ed eccellenze locali al servizio dell'intero sistema regionale.

Si precisa che **ARPA è un Ente Pubblico e pertanto rientra nelle fasce di sconto di e-gov.**

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

“Licenze software Microsoft CAL (client access license)”

Licenze sw Windows Server CAL 2008 OLP NL GOVT User CAL **codice R18-02784**, quantità **1.700**, quali descritte nel disciplinare tecnico – allegato al presente Capitolato.

La fornitura comprende un contratto di aggiornamento di durata annuale con Microsoft.

Importo complessivo stimato € 36.000,00 IVA esclusa.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni unilaterali, a pena di nullità, salvo eventuali condizioni poste dalla casa madre per il perfezionamento del contratto, da indicarsi preventivamente e necessariamente in sede di offerta, a pena di revoca dell'aggiudicazione eventualmente intervenuta.

Ai fini della comparazione delle offerte, da compilarsi anche per prezzo unitario, farà fede il prezzo complessivo offerto inserito sulla piattaforma del marketplace “

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 6

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Capitolato, a:

- fornire il software del tipo e con le caratteristiche indicate all'art. 1 ed erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Arpa;
- comunicare tempestivamente ad Arpa, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente fornitura.

Art. 5 – Modalità e termini di esecuzione.

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi dall'ordine, in via Malvasia 6/a, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Arpa accerterà la conformità del software fornito a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati.

In caso di esito positivo di quanto stabilito al punto precedente, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".

Art. 6 – Garanzia e upgrade delle licenze

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 6

La fornitura deve comprendere le condizioni standard di garanzia e aggiornamento previste dal produttore che dovranno essere esplicitate.

Art. 7 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpa applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.

In caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine (30 gg solari) di cui all'art. 5 o di altro ritardo contrattuale, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da Arpa in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. In particolare:

Le fatture, da emettere a consegna e accettazione licenze, dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370, e spedite ad ARPA – Servizio Sistemi Informativi, Via Malvasia 6/A – 40131 Bologna.
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai fini del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi eventualmente dovuti in dipendenza del presente contratto viene corrisposto nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 6

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpa procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà dichiarare di essere rivenditore ufficiale dei beni offerti e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni, brevetti e altro titolo di legge necessario alla commercializzazione dei suddetti prodotti.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpa, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 11 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 6

Art. 12 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- negli altri casi di cui agli articoli 18 e 19 (Divieto di cessione di contratto e Subappalto).

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 6

Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1-Oggetto della fornitura, Articolo 2-Condizioni generali di fornitura, Articolo 3-Obbligazioni specifiche del fornitore, Articolo 4-Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 5- Modalità e termini di esecuzione, Articolo 6-Garanzia, Articolo 7-Penali, Articolo 8 Prezzi, Articolo 9- Fatturazione e pagamenti, Articolo 10-Brevetti e royalties, Articolo 11- Riservatezza, Articolo 12 -Risoluzione del contratto, Articolo 13-Recesso, Articolo 14- Cessione di contratto e di credito, Articolo 15- Subappalto, Articolo 16 -Spese ed oneri contrattuali, Articolo 17- Foro competente,

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 6

PREMESSA

Descrizione dell'assetto e del contesto tecnologico di riferimento

ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna è un'Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.1 comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. E' stata costituita con L.R. n. 44/95 ed è operativa dal maggio del 1996 con compiti quali i controlli ambientali, l'analisi e l'elaborazione dei dati ambientali, il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali, la ricerca applicata finalizzata ad individuare soluzioni tecnologicamente innovative ai problemi ambientali.

La forma organizzativa di ARPA è quella di una struttura a rete, con una Direzione Generale che funge da nodo integratore e di supporto e una organizzazione per nodi territoriali o tematici (le nove Sezioni Provinciali e le due Strutture Tematiche Servizio Idro Meteorologico e Climatologico e Struttura Oceanografica Daphne) che prevede lo sviluppo di specializzazioni ed eccellenze locali al servizio dell'intero sistema regionale.

Si precisa che **ARPA è un Ente Pubblico e pertanto rientra nelle fasce di sconto di e-gov.**

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

"Licenze software Microsoft Remote Desktop Users"

Licenze sw WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008R2 OLP NL Gov DvcCAL (ex TS Cal) **codice 6VC-01221**, quantità 600, quali descritte nel disciplinare tecnico – allegato al presente Capitolato.

La fornitura comprende un contratto di aggiornamento di durata annuale con Microsoft.

Importo complessivo stimato: € 36.000,00 IVA esclusa.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni unilaterali, a pena di nullità, salvo eventuali condizioni poste dalla casa madre per il perfezionamento del contratto, da indicarsi preventivamente e necessariamente in sede di offerta, a pena di revoca dell'aggiudicazione eventualmente intervenuta.

Ai fini della comparazione delle offerte, da compilarsi anche per prezzo unitario, farà fede il prezzo complessivo offerto inserito sulla piattaforma del marketplace "Acquistinretepa".

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 6

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Capitolato, a:

- fornire il software del tipo e con le caratteristiche indicate all'art. 1 ed erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Arpa;
- comunicare tempestivamente ad Arpa, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente fornitura.

Art. 5 – Modalità' e termini di esecuzione.

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi dall'ordine, in via Malvasia 6/a, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Arpa accerterà la conformità del software fornito a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati.

Art. 6 – Garanzia e upgrade delle licenze

La fornitura deve comprendere le condizioni standard di garanzia e aggiornamento previste dal produttore che dovranno essere esplicitate.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 6

Art. 7 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpa applichera' al Fornitore le penali di seguito previste.

In caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine (30 gg solari) di cui all'art. 5 o di altro ritardo contrattuale, il Fornitore sara' obbligato a versare una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualita', facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da Arpa in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalita' previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. In particolare:

Le fatture, da emettere a consegna e accettazione licenze, dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370, e spedite ad ARPA – Servizio Sistemi Informativi, Via Malvasia 6/A – 40131 Bologna.
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai fini del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi eventualmente dovuti in dipendenza del presente contratto viene corrisposto nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpa procedera' alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 6

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà dichiarare di essere rivenditore ufficiale dei beni offerti e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni, brevetti e altro titolo di legge necessario alla commercializzazione dei suddetti prodotti.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpa, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 11 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 6

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
 - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
 - qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
 - negli altri casi di cui agli articoli 18 e 19 (Divieto di cessione di contratto e Subappalto).
- Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.

Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 6

se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1-Oggetto della fornitura, Articolo 2-Condizioni generali di fornitura, Articolo 3-Obbligazioni specifiche del fornitore, Articolo 4-Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 5- Modalita' e termini di esecuzione, Articolo 6-Garanzia, Articolo 7-Penali, Articolo 8 Prezzi, Articolo 9- Fatturazione e pagamenti, Articolo 10-Brevetti e royalties, Articolo 11- Riservatezza, Articolo 12 -Risoluzione del contratto, Articolo 13-Recesso, Articolo 14- Cessione di contratto e di credito, Articolo 15- Subappalto, Articolo 16 -Spese ed oneri contrattuali, Articolo 17- Foro competente,

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Disciplinare Tecnico
Acquisizione licenze software Microsoft Remote Desktop Users (ex TS Cal) e
servizio di supporto della durata di 12 mesi .
Importo presunto €. 36.000,00 IVA esclusa

Q.tà	Codice	Descrizione
600	6VC-01221	WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008R2 OLP NL Gov DvcCal

La fornitura deve comprendere le condizioni standard di garanzia e aggiornamento previste dal produttore che dovranno essere esplicitate.

ARPA è un Ente Pubblico e pertanto si richiede vengano applicati i listini prezzi e-gov. Le licenze vanno consegnate al massimo entro 30 giorni solari dall'ordine.

DESTINAZIONE

La destinazione delle licenze e degli gli aggiornamenti , nel corso della manutenzione, va effettuata a Bologna, Via Malvasia 6/a (riferimento per consegna Francesco Filippini 051 6223911- ffilippini@arpa.emr.it)

Data _____

Timbro e firma dell'impresa

N. Proposta: PDTD-2010-275 del 13/04/2010

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Affidamento in economia della fornitura di Licenze software Microsoft (CAL e Remote Desktop Users) tramite acquisto sul mercato elettronico reso disponibile da CONSIP. Importo complessivo Euro 70.335,00 + IVA 20% pari ad Euro 84.402,00.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/04/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
